



Ufficio stampa

Rassegna stampa

1 ottobre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO TRIBUTARIO:** Fare subito la riforma del processo tributario (mondo professionisti)
- Pag 4 **STUDI DI SETTORE:** Avvocati, studi di settore da rifare (italia oggi)
- Pag 6 **RIFORMA FORENSE:** Confindustria: rivedere la riforma dell' avvocatura (il sole 24 ore)
- Pag 7 **AVVOCATI:** Dalla concorrenza un'opportunità per il ceto forense di Gaetano Viciconte - Associazione Nazionale Forense (italia oggi)
- Pag 8 **AVVOCATI:** Avvocati in piazza (italia oggi)
- Pag 9 **AVVOCATI:** Via i frena-avvocati (italia oggi)
- Pag 10 **PROCESSO CIVILE:** L'ufficio del giudice è la chiave della riforma di Cosimo Maria Ferri (Componente Consiglio superiore della magistratura) e Antonio Lepre (giudice tribunale di Napoli) (italia oggi)
- Pag 12 **PROFESSIONI:** Professioni, patto contro la crisi di Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni (italia oggi)
- Pag 13 **INFORMATIZZAZIONE:** Cercasi informatizzazione negli uffici penali di Roma (italia oggi)
- Pag 14 **GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:** Doppio accesso per i magistrati di Gabriella De Michele - Consigliere di stato

MONDO PROFESSIONISTI

Fare subito la riforma del processo tributario

Oua e Uncat hanno predisposto una proposta di legge

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Presidente Maurizio de Tilla) e l'Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (Presidente Andrea Amatucci) hanno elaborato un disegno di legge sulla riforma del processo tributario. La proposta è stata inviata ad oltre 130 parlamentari. Maurizio de Tilla, presidente Oua, ha così spiegato le ragioni di questa iniziativa: «Il processo tributario dev'essere riformato per garantire efficacemente la difesa del contribuente. In Italia assistiamo al paradosso di un sistema fiscale particolarmente vessatorio per i contribuenti (aliquote altissime), del tutto inefficiente per lo Stato (minimi tassi di recupero) e assolutamente non garantista. E' necessario prevedere una revisione delle regole processuali con pieno contraddittorio delle parti in condizioni di effettiva parità, davanti ad un giudice terzo e senza alcuna limitazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). Non solo: bisogna dare più peso alla fase istruttoria, oggi invece mortificata o annullata, (con testimoni, giuramenti, consulenti tecnici d' ufficio, ecc.)». «Una volta riequilibrata la posizione processuale del contribuente con più efficaci mezzi difensivi - ha spiegato il presidente Oua - il cittadino avrà finalmente anche la possibilità di decidere se ricorrere a soluzioni alternative. Ma anche per gli eventuali arbitrati e conciliazioni in campo fiscale, è auspicabile prevedere l'istituzione di apposite ed autonome Camere di Conciliazioni Tributarie, composte da qualificati e competenti magistrati e professionisti, specializzati nel settore tributario, senza alcun collegamento funzionale con le Agenzie Fiscali che hanno notificato gli atti o le cartelle esattoriali impugnati, in modo da poter decidere, con assoluta serenità ed imparzialità. In un momento storico di grave crisi economica e finanziaria, come l'attuale - ha concluso de Tilla - la riduzione del peso fiscale, per dare ossigeno alle attività produttive e professionali, passa anche attraverso la necessaria riforma del processo tributario, che potrà dare maggiori garanzie difensive, senza la mortificazione e delusione di dover pagare a tutti i costi somme non dovute, che si potrebbero invece indirizzare proficuamente all'occupazione e all'ammodernamento delle strutture imprenditoriali e professionali».

ITALIA OGGI

FISCO/ I rilievi dei rappresentanti della professione espressi negli osservatori regionali

Avvocati, studi di settore da rifare

clienti non crescono. E c'è disparità tra uomini e donne

Tipicità dell'attività del difensore penale d'ufficio, crescita esponenziale del numero degli iscritti alla professione forense alla quale non corrisponde un'analoga crescita dei potenziali clienti, difficoltà dello studio di settore di cogliere appieno la situazione degli studi legali associati, ed infine, presunta disparità di trattamento del software Gerico fra avvocati uomini e avvocati donne. Sono queste le criticità dello studio di settore UK04U – Attività degli studi legali, che i rappresentanti della professione forense hanno posto all'ordine del giorno dei lavori 2008 in vari osservatori regionali del nostro paese. Il dato si ricava scorrendo le relazioni sull'attività compiuta nel 2008 dai nuovi organismi territoriali, messe recentemente a disposizione degli utenti sul sito internet delle entrate.

Dagli ordini forensi sparsi sul territorio italiano sono quindi giunti diversi stimoli e spunti di riflessione sui quali i singoli osservatori regionali hanno ritenuto di dover compiere indagini o approfondimenti.

È il caso, ad esempio, dell'osservatorio regionale della provincia autonoma di Trento, dove il rappresentante delle professioni giuridiche ed economiche ha evidenziato come nello studio di settore UK04U non trovino un'adeguata rappresentazione le tipicità che caratterizzano le prestazioni legali svolte dai difensori penali d'ufficio.

Fra queste vi sono: l'obbligatorietà dell'attività, la necessità di doversi rivolgere al proprio difeso per ottenere il pagamento della parcella prima di potersi rivolgere direttamente allo Stato, l'importo generalmente corrisposto per detta attività che è generalmente inferiore a quello normale di tariffa ed infine, la durata dell'incarico che spesso è di diversi anni. Sarebbe opportuno, si legge nella relazione dell'osservatorio, che per questa particolare attività all'interno dello studio di settore degli avvocati fosse individuata un'apposita voce che portasse ad un correttivo sui compensi calcolati dal software Gerico.

La crescita esponenziale del numero degli avvocati senza che alla stessa corrisponda un'analoga crescita dei potenziali clienti è un ulteriore spunto di riflessione in ordine alle variabili di Gerico, che è stata esaminata dall'osservatorio regionale delle Marche.

Lo studio degli avvocati

Studio di settore UK04U – Attività degli studi legali

Non riesce a misurare le peculiarità dell'attività di difensore penale d'ufficio;
Non coglie la tipicità degli studi associati costituiti per ripartire le spese di gestione;
Non sembra cogliere le differenze reddituali far avvocati uomini e avvocati donne

Considerazioni simili in ordine alla numerosità degli iscritti alla professione forense e alle difficoltà per molti di essi di raggiungere le soglie di congruità e coerenza previste dal software Gerico, sono state messe in luce anche dall'osservatorio della Basilicata. Sulla situazione degli studi legali associati e sulla

presunta incapacità dello studio UK04U nel cogliere appieno le sue peculiarità, si è invece concentrato un apposito gruppo di lavoro dell'osservatorio regionale del Piemonte. Ciò che sembra non tenere di conto il software Gerico è la situazione degli studi legali associati creati principalmente allo scopo di ripartire le spese tra gli avvocati che partecipano all'associazione.

La semplice indicazione nel modello dati dello studio di due o più soci, inserisce infatti il contribuente nel cluster degli studi di medie dimensioni a prescindere dai volumi di affari o dalle altre caratteristiche dell'attività svolta dall'associazione professionale.

In realtà, si legge nella relazione annuale dell'osservatorio piemontese, spesso sono i giovani avvocati che si associano per suddividere i costi di gestione dello studio presentando, di fatto, una struttura assimilabile a quella del singolo avvocato all'inizio dell'attività.

Anche le tariffe calcolate dallo studio di settore dovrebbero essere oggetto di ripensamento. Secondo il gruppo di lavoro costituito all'interno dell'osservatorio del Piemonte infatti i singoli professionisti praticano livelli di prezzo differenti a seconda della tipologia del cliente (privato o grosse committenze) anziché in base alle caratteristiche dello studio dagli stessi gestito.

Dulcis in fundo, la questione sollevata dal comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Bari, secondo la quale lo studio di settore UK04U non terrebbe di conto delle differenze reddituali che caratterizzano gli avvocati uomini dagli avvocati donne, soprattutto in riferimento ai periodi di maternità e gravidanza nei quali la capacità di reddito delle avvocatessse può subire una grave compromissione.

Molti dunque gli argomenti di riflessione che gli avvocati hanno messo in luce durante il primo anno di attività degli osservatori regionali sugli studi di settore.

Alcune di esse sono comuni anche alle altre attività professionali.

Vedremo quali di esse troveranno risposta in sede di revisione dello studio di settore dedicato alla professione forense. *Andrea Bonghi*

IL SOLE 24 ORE

Professioni. Lettera ad Alfano

Confindustria: rivedere la riforma dell' avvocatura

Un ripensamento sulla riforma dell'avvocatura. E' quanto chiede Confindustria al Governo in una lettera che il presidente dell'associazione degli industriali Emma Marcegaglia ha scritto al ministro della Giustizia Angelino Alfano. A non convincere sono soprattutto due punti che già in aprile erano stati oggetto di un'altra lettera della stessa Confindustria insieme ad Abi, Assonime e Ania: le riserve di attività a favore dei soli avvocati iscritti all'Albo e le modalità restrittive per l'accesso alla professione. Si tratta, sottolineavano allora le associazioni e ribadisce adesso Confindustria, di aspetti che rischiano, se approvati nella versione attuale prevista dal testo unificato in discussione alla commissione Giustizia del Senato, di compromettere in maniera irrimediabile la possibilità per le diverse associazioni di prestare assistenza alle imprese iscritte. E l'assistenza stragiudiziale rappresenta un elemento importante nell'attività delle associazioni che via via hanno dimostrato di possedere un patrimonio importante di conoscenza giuridica che viene messo a disposizione per l'analisi e la comprensione di normativa spesso intricate e altrettante volte estremamente settoriali. Un'attività da cui le prime a trarre un beneficio sono proprio le imprese, soprattutto quelle di dimensione ridotta (che altrimenti vedrebbero salire i costi), nella quotidianità del loro operato. Altro elemento insoddisfacente è poi quello dell'introduzione di un limite di 5 anni per l'iscrizione all'Albo da parte di chi ha superato l'esame, ma non esercita di fatto la professione. Una disposizione che potrebbe essere reinserita nel testo per effetto di alcuni emendamenti già presentati in commissione e che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a scremare dall'Albo stesso tutti quei professionisti che di fatto non esercitano più l'attività forense, ma che, per Confindustria, mette in pericolo la chance delle imprese di andare sul mercato e di procurarsi le competenze giuridiche indispensabili per la crescita: i giuristi infatti avrebbero maggiori remore nell'accettare proposte e incarichi di lavoro da parte delle imprese. Sul testo intanto ieri sono proseguiti i lavori del Senato con una prima discussione sugli emendamenti. Dal ministero della Giustizia, che pure non ha nascosto alcune perplessità su punti specifici come l'esclusiva dell'attività di difesa (quando invece nel processo tributario, per esempio, l'assistenza in giudizio è affidata anche ai dottori commercialisti), non sono arrivate per ora proposte di correzioni. Posizione attendista, anche perché quella chance di approvazione in sede deliberante senza passaggio in aula sembra ormai essere tramontata dopo lo stop estivo. *Giovanni Negri*

ITALIA OGGI

L'intervento

Dalla concorrenza un'opportunità per il ceto forense

di Gaetano Viciconte - Associazione Nazionale Forense

Le recenti osservazioni formulate dall'Antitrust sulle restrizioni alla concorrenza presenti nella proposta di riforma della professione forense sottopongono questa all'inevitabile test di proporzionalità diretto a verificare sia che non si determinino gravi restrizioni al funzionamento dei mercati sia che non vengano imposti a cittadini e imprese oneri non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale.

Anche a livello europeo, però, sul tema c'è una diversa interpretazione tra Commissione europea e Corte di giustizia. La Commissione europea nella Relazione Monti del 2004 e nella successiva Relazione «I servizi professionali- proseguire la riforma» del 5 settembre 2005, sostiene che le regole restrittive della concorrenza nel settore delle professioni sono legittime solo se necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale, come ad esempio la qualità dei servizi o la protezione dei consumatori. Mentre, invece, esprime un orientamento di segno opposto la Corte di Giustizia, con le sentenze Arduino, Wouters, Macrino-Cipolla e l'ordinanza Mauri; ma in modo specifico con l'ordinanza 5 maggio 2008, in causa C-386-07, secondo cui la determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili per gli avvocati, nel regime precedente all'entrata in vigore della legge Bersani, non è in contrasto con le regole comunitarie in materia di libera concorrenza.

Il caso delle tariffe è, dunque, emblematico, giacché, da un lato, l'Antitrust è attestata sia sulla inidoneità delle tariffe minime inderogabili a garantire la qualità della prestazione sia sulla loro attitudine a disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata. Dall'altro lato, la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 10 e 81 del Trattato Ce non ostano ad una normativa nazionale che vieta di derogare ai minimi tariffari approvati mediante un provvedimento normativo, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Cnf, ma sottoposto al controllo e alla decisione finale dello Stato attraverso il Ministero della giustizia. Il quadro di sintesi è che la posizione dell'Antitrust è stata assunta nell'esercizio di una facoltà legittima di intervento, ma non è condivisa dalla Corte di giustizia, a cui soltanto è specificamente demandato il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato. Da tale considerazione occorre partire per affrontare in modo serio il dibattito in corso, tralasciando polemiche sterili sulla possibilità di intervento dell'Antitrust nella materia dei servizi professionali.

È necessario, pertanto, ristabilire i termini corretti di applicazione del diritto della concorrenza, affinché ciò costituisca una opportunità per il ceto forense, anziché un pericolo da cui difendersi.

Tale opportunità non è certa sfuggita agli avvocati francesi, i quali, in esito ai recenti lavori della Commission Darrois, nominata da Sarkozy al fine di elaborare idee per la modernizzazione della professione forense, rivendicano il diritto di svolgere funzioni di autentica degli atti, tradizionalmente riservate ai notai, ritenendo ingiustificato il monopolio riservato a questi ultimi, proprio nella prospettiva della tutela dei mercati e della concorrenza.

ITALIA OGGI

Sostegno ai cittadini e valorizzazione professionale

Avvocati in piazza

Oltre 30 legali gireranno Milano

Gli avvocati milanesi scendono in piazza per avvicinarsi al cittadino. Si tratta di un vero e proprio tour, suddiviso in 12 tappe, nei quartieri cruciali di Milano, con oltre 30 legali che tra ottobre e novembre saranno impegnati ogni lunedì e mercoledì in una tensostruttura mobile che girerà la città di Milano raccogliendo necessità e dando gratuitamente un primo orientamento ai cittadini. L'iniziativa, che è stata presentata ieri dall'ordine degli avvocati di Milano, guidato da Paolo Giuggioli, ha lo scopo principale «di avvicinarsi ai milanesi, offrire sostegno nell'ambito del complesso sistema giustizia e dare valore alla professione dell'avvocato». «È emersa, soprattutto negli ultimi anni, l'esigenza di spiegare quali sono le reali funzioni dell'ordine, troppo spesso banalizzate e descritte in modo distorto come residui di superati corporativismi», afferma Giuggioli. «Fermamente persuaso, invece, dell'importanza del sistema ordinistico e delle sue prerogative poste essenzialmente a tutela dell'utenza, il consiglio dell'ordine ha ritenuto di dover prendere in seria considerazione l'opportunità di comunicare al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori le funzioni che, come istituzione pubblica disciplinata dalla legge, a esso competono e, quindi, anche di fare conoscere i servizi posti in favore dei cittadini. D'altra parte è maturata anche la convinzione della necessità di rendere maggiormente disponibile al pubblico il patrimonio di conoscenza e competenza in materia di accesso alla giustizia di cui l'avvocatura milanese e il suo ordine sono in possesso, in un'ottica di sempre maggior consulenza preventiva». Un'altra iniziativa avviata dall'ordine milanese è l'organismo di conciliazione forense di Milano, che ha come finalità propria la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, cioè al di fuori del normale ricorso al giudice ordinario.

La conciliazione è una forma di gestione delle liti sulla quale l'ordine sta puntando perché si basa sulla volontà delle parti in conflitto di porre fine alla controversia in essere tra loro chiedendo l'intervento di un terzo, il conciliatore. L'organismo di conciliazione forense milanese è iscritto al registro tenuto dal ministero della giustizia, nel quale devono essere inseriti i conciliatori che intendono svolgere la propria attività in ambito societario. *Gabriele Ventura*

ITALIA OGGI

La Cassazione bacchetta i giudici sbrigativi sui ricorsi

Via i frena-avvocati

Il magistrato può essere trasferito

Può essere trasferito dal foro dove esercita il magistrato che «sistematicamente» bolla i ricorsi presentati dagli avvocati come inammissibili o improcedibili senza dar loro neppure l'opportunità di difendersi e di parlare in aula, invitandoli sbrigativamente, cioè, «a rassegnare le conclusioni».

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 20730 del 28 settembre 2009, hanno confermato il trasferimento dal Tribunale di Ancona di un giudice che, fra le altre cose, era stato oggetto di decine di esposti da parte degli avvocati perché «non aveva consentito ai difensori di effettuare alcuna attività ai sensi degli articoli 183 e 184 c.p.c.» e li aveva sempre invitati «a rassegnare le conclusioni per poi dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso». Per questo suo comportamento il giudice aveva collezionato cento esposti inoltrati dagli avvocati del Foro di Ancona insorti per le continue violazioni del contraddittorio. Il caso era poi arrivato all'attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura che, lo scorso otto gennaio, aveva sanzionato il giudice. Senza successo il magistrato ha contestato il trasferimento con ricorso in Cassazione. Il Collegio esteso di Piazza Cavour ha infatti bocciato il ricorso e in ventidue pagine di motivazioni ha fatto il punto sui comportamenti che un giudice non dovrebbe tenere nei confronti di un legale. In particolare viene chiarito nelle motivazioni che, anche se «i provvedimenti giurisdizionali non possono essere sindacati in sede disciplinare», questo non vuol dire che il Csm non possa valutare un atteggiamento del giudice che, nel suo complesso, sia stato «scorretto» nei confronti dei difensori di un intero foro. Insomma il trasferimento è stato giustamente avallato Consiglio superiore della Magistratura per avere il giudice «sistematicamente ed in più di cento procedimenti, divenuti oggetto di altrettanti esposti, precluso alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa ed in particolar modo quello dispositivo o non consentito in radice l'attivazione del contraddittorio, definendo comunque 93 di detti giudizi pur aventi gli oggetti e le situazioni più variegati, sempre e comunque con la stessa identica decisione di inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione ed interesse ad agire». Ciò, ha poi continuato il Collegio esteso, «è contrario di per sé ad ogni logica giuridica ed ancor prima ad elementari principi di buon senso, ove si consideri che la stessa recepisce ed intende regolare in modo volutamente uniforme ed omnicomprensivo situazioni e carenze processuali peculiari e non assimilabili, tra di esse difformi e spesso contrastanti, disvelando un intendimento sanzionatorio, comunque rivolto a definire sistematicamente ed in ogni caso senza alcuna trattazione nel merito il giudizio». Anche la Procura generale della Suprema corte di cassazione, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio a luglio, aveva chiesto al Massimo consesso di confermare la misura disciplinare nei confronti del giudice. *Debora Alberici*

ITALIA OGGI

Processo civile

L'ufficio del giudice è la chiave della riforma

di Cosimo Maria Ferri (Componente Consiglio superiore della magistratura) e Antonio Lepre (giudice tribunale di Napoli)

La riforma del processo civile sembra procedere nella giusta direzione, soprattutto perché la sua riuscita renderà inevitabile affrontare il discorso sui carichi di lavoro dei magistrati e sul controllo dei risultati della loro attività.

Il cambio di prospettiva è decisivo: si punta finalmente sul ruolo del giudice e sulla sua responsabilità e professionalità. Si sono, difatti, eliminate le udienze dalle attività apparenti, responsabilizzando nella conduzione del processo il giudice, il quale deve necessariamente programmare, sin dal principio, tramite la cosiddetta calendarizzazione, l'intero svolgimento dei procedimenti soggetti a rito ordinario e deve valutare l'adeguatezza, rispetto alla complessità della causa, dell'eventuale nuovo rito sommario prescelto dall'attore -rito speciale introdotto nonostante l'obiettivo di semplificazione procedurale perseguito dal legislatore.

Ora il timone passa inevitabilmente ai giudici, al Csm e al Ministero. Ed infatti l'eliminazione delle udienze inutili spazzerà via l'illusione di poter trattare una quantità enorme di processi a settimana, in «megaudienze» che, a ben vedere, si risolvevano per la maggior parte delle cause in meri rinvii. Oggi, il numero di fascicoli trattati ad udienza dovrà necessariamente essere più basso ma ciò, al di là delle apparenze, avrà ricadute indubbiamente positive in termini di organizzazione del lavoro e di produttività: il numero delle cause sarà inferiore formalmente, ma sostanzialmente superiore quanto a numero e celerità di decisioni, posto che il minor numero consentirà (quasi obbligherà) al giudice uno studio accurato delle stesse anche grazie a una maggiore partecipazione dell'avvocato.

Per funzionare veramente questo sistema ha, tuttavia, bisogno di alcune precondizioni.

Occorre che siano chiaramente fissati i cosiddetti carichi esigibili/gestibili, ossia il numero delle cause gestibili da ciascun giudice e i conseguenti obiettivi di risultato; occorre ancora che il giudice abbia il reale potere di gestire il fascicolo, rispondendo poi dell'esito del suo operato.

Ma affinché ciò si realizzi sarà ancora prima necessario ed ineludibile mettere bene in chiaro quanto un giudice medio possa effettivamente produrre senza pregiudicare la qualità del prodotto principale, cioè, della sentenza, tenendo conto che, sul punto, il Csm ha appena portato a termine uno studio che ha fruttato ottimi risultati dalle immediate potenzialità operative.

Sarà, altresì, indispensabile rivedere le piante organiche degli uffici giudiziari, rimodulando la distribuzione delle risorse per ciascuna area geografica sulla base dei flussi in entrata degli affari e dei risultati conseguiti.

Altrettanto necessario risulterà assicurare un'adeguata formazione dei dirigenti, chiamati a

distribuire le risorse tra il settore civile e quello penale sulla base di una rigorosa disamina dei relativi flussi in entrata e in uscita degli affari.

Non ultimo, andranno sciolti alcuni nodi solo in apparenza di dettaglio, ma in realtà determinanti ai fini della riuscita della riforma; in particolare, occorrerà chiarire che il dirigente dell'ufficio organizza il tribunale, ma non può interferire con la gestione del fascicolo, che dipenderà esclusivamente dal giudice. Solo per fare un esempio, il presidente fisserà i giorni in cui quel giudice potrà fare udienza, ma sarà poi il giudice a decidere come utilizzare in concreto quelle date; sul punto, con lo stesso decreto legislativo, il legislatore ha inteso responsabilizzare, tra gli altri, anche il giudice previdenziale della Corte dei conti imponendogli di predisporre ogni sei mesi il calendario di udienze: eguale conclusione potrebbe forse essere già valevole per il giudice civile monocratico, ma sul punto è necessaria una parola di chiarezza.

Chi scrive è sicuro che la stragrande maggioranza dei magistrati non chiede altro se non di essere giudicata sulla base del raggiungimento degli obiettivi, smascherando una volta per tutte quelle sacche di inefficienza che spesso, facendosi scudo delle troppe carte, hanno gioco facile nel giustificarsi agli occhi di tutti: se un giudice civile deve trattare in un anno 2000 fascicoli, risulterà di fatto impossibile capire se i suoi ritardi sono dovuti a negligenza oppure alle troppe attività conseguenti alla gestione di un ruolo oggettivamente abnorme.

È stato autorevolmente sostenuto che se non si riducono sensibilmente i carichi di lavoro dei singoli giudici, fino a portarli ad una media di 300-400 cause pro capite, il principio della ragionevole durata del processo civile non potrà trovare alcuna concreta attuazione.

Il problema dei «carichi sostenibili» è ormai evidente ed ineludibile in quanto grave e non ulteriormente tollerabile è la situazione in cui versano i giudici italiani i quali, da un lato, schiacciati da ruoli insostenibili e, dall'altro, costantemente esposti al rischio di procedimenti disciplinari per i ritardi nei depositi, sono al tempo stesso paradossalmente obbligati ad assicurare il mantenimento di una elevata qualità, posto che oggi la valutazione di professionalità viene fatta anche con riferimento agli esiti delle impugnazioni dei loro provvedimenti.

Di grande ausilio si rivelerebbe la realizzazione dell'ufficio del giudice: ogni giudice deve poter disporre di un proprio diretto e qualificato collaboratore che lo coadiuvi nelle ricerche dei testi, nelle intestazioni delle sentenze e nelle molteplici attività collaterali alla funzione giurisdizionale.

Insomma, i processualisti hanno fatto la loro parte; i giudici civili sono pronti a fare la loro; si attendono scelte altrettanto coraggiose da parte del Ministero in punto di organizzazione e del Csm in tema di esatta definizione dei rapporti tra dirigenti degli uffici e magistrati e di controllo sui risultati di questi ultimi.

ITALIA OGGI

Bisogna ripartire dagli strumenti già disponibili: dal contratto collettivo alla bilateralità **Professioni, patto contro la crisi**

di Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni

All'inizio dell'anno, quando in parlamento prendeva corpo la legge 2/2009 che introduceva le misure dell'Esecutivo a sostegno del reddito delle famiglie e delle imprese per fronteggiare la crisi economica, Confprofessioni si batteva (tra il silenzio assordante delle categorie professionali e il disappunto delle rappresentanze industriali) al tavolo delle parti sociali, per far comprendere alle istituzioni di governo la minaccia che incombeva sul sistema degli studi italiani. Gli sforzi della nostra organizzazione che, vale la pena ricordarlo, rappresenta 16 sigle sindacali dei comparti diritto e giustizia, sanità e salute, ambiente e territorio ed economia e lavoro, portarono a un risultato tanto inatteso, quanto indispensabile. Per la prima volta i professionisti italiani sono riusciti, infatti, ad ottenere qualcosa di concreto dal governo che di lì a poco estendeva anche agli studi gli ammortizzatori sociali in deroga. Per chi è abituato a rimanere ai margini della politica e distante dai giochi di potere del Palazzo si è trattato di una grande conquista, che ha permesso di rendere meno traumatico l'impatto della crisi economica sui professionisti. Purtroppo, le stime della nostra Confederazione sulla recessione e dei suoi effetti sui diversi comparti di attività si sono rivelate fatalmente esatte. A dieci mesi di distanza dal pacchetto anti-crisi del governo, ci troviamo a fare i conti con la caduta verticale dei fatturati negli studi, con le parcelle che non vengono onorate dai clienti, con il ricorso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti, mentre nelle aree più svantaggiate del paese molti professionisti sono costretti a chiudere «bottega», scoprendo sulla loro pelle il senso della precarietà intellettuale. Per qualche strana conformazione genetica, chi detiene le chiavi del sapere e del saper fare si è sempre sottratto all'umiliante inchino verso il potere, pagando con l'isolamento politico lo sprezzo di voler affrontare le difficoltà con la sola forza dell'intelletto e delle sue capacità. Tuttavia, oggi ci troviamo immersi in una situazione che ha portato a galla le debolezze strutturali del sistema professionale, mettendo una micidiale ipoteca sulle sue prospettive di tenuta, prima ancora che di rilancio. Non possiamo più non considerare che il fenomeno sta assumendo proporzioni clamorose. Mai viste finora in Italia. Lo confermano pure le grida di dolore che, adesso, si alzano dal sistema ordinistico e da certe componenti sindacali, che invocano più o meno legittimamente maggior attenzione da parte del governo. Persino la grande stampa nazionale sta cominciando a prendere in considerazione le attività intellettuali, un settore economico finora sempre emarginato dalle prime pagine dei quotidiani, che rischiano di lasciare sul campo della recessione migliaia di giovani, che stentano a trovare spazio tra i rigidi (e un po' arrugginiti) cardini di un sistema preoccupato quasi esclusivamente alla tutela di prerogative anacronistiche, che impediscono una reale e organica riforma degli ordinamenti professionali. Annosa questione e materia assai pruriginosa quella della riforma, che da oltre dieci anni a questa parte nessun governo, senza eccezione alcuna, ha avuto il coraggio di affrontare né con le categorie né contro di esse, per garantire al paese un modello intellettuale moderno, aperto e, non ultimo, al servizio delle imprese e dei cittadini. In questa drammatica fase congiunturale, Confprofessioni sta agendo per difendere gli interessi di «tutti» i professionisti. La nostra Confederazione è l'unica organizzazione di rappresentanza delle categorie intellettuali che siede ai tavoli di confronto governativi sulle questioni economiche e sociali più spinose per il paese. E «tutti» i professionisti non possono più far finta di niente e girare la testa dall'altra parte. Davanti alla crisi serve un salto di qualità, un patto tra professionisti che permetta di unire i punti di forza, partendo dagli strumenti che abbiamo già messo in campo: dal contratto collettivo nazionale di categoria fino alla bilateralità, per dare un segnale forte al governo, affinché riprenda in mano i fili spezzati del disegno di riordino delle professioni e porti a termine la sua exit strategy. Per superare la crisi non bastano più le misure urgenti e i provvedimenti tampone, che hanno caratterizzato la prima fase della recessione. Adesso la crisi picchia duro e l'esecutivo ha il compito e la responsabilità di avviare in tempi brevi un serio progetto di rilancio del paese, che passa inevitabilmente da un'efficace e compiuta riforma delle attività intellettuali.

ITALIA OGGI

Cercasi informatizzazione negli uffici penali di Roma

Dovrebbe entrare nella fase operativa a ottobre ma le camere penali ne hanno perso le tracce. Si tratta della sperimentazione informatica negli uffici penali del tribunale di Roma, la sola in Italia relativa al procedimento penale, concepita e avviata ad aprile in seguito a un incontro tra la camera penale di Roma e il ministro Brunetta sulla base della piattaforma programmatica proposta dalla camera penale di Roma recepita dai ministeri della pubblica amministrazione e della giustizia. «Non abbiamo i dati degli ultimi sviluppi», fa sapere l'ufficio stampa dell'Unione camere penali e della camera penale di Roma. Nata sei mesi fa per dare avvio a un percorso di innovazione tecnologica nel segno del rafforzamento e della tutela del diritto di difesa dei cittadini nel processo penale, non si sa se la sperimentazione goda di buona salute o se piuttosto sia in stallo tra uno step e l'altro. Nella prima fase di ottobre è previsto il rilascio di copie informatiche presso l'ufficio gip e presso il tribunale per il riesame in un formato diverso dall'attuale rilasciato agli avvocati. Allo studio anche l'utilizzo di una più comoda pen drive in cui inserire i documenti utili alla successiva stampa. Da venire il secondo step la cui realizzazione è stata indicata dai ministri Brunetta e Alfano per il gennaio 2010: si tratta dell'accesso agli uffici e agli atti da remoto, ossia dal computer del difensore tramite posta elettronica certificata con richiesta, pagamento e rilascio di copie in via telematica. La piattaforma prevista dalla camera penale di Roma prevede tre priorità: l'azzeramento dello squilibrio tra accusa e difesa nella fruizione informatica degli atti processuali, l'agevolazione dell'accesso informatico agli uffici e l'interlocuzione con cancellerie e magistrati (richiesta copie, pagamento diritti, ritiro copie, deposito atti, istanze, richieste colloqui, e la riduzione o razionalizzazione del costo delle copie digitali degli atti del processo. Prioritaria la prima in tema della navigabilità della copia informatica degli atti rilasciata al difensore cui è strettamente connessa la soluzione della terza. Mentre, ai fini di una valida verificabilità, la presidenza del tribunale vorrebbe introdurre nel test anche la razionalizzazione delle nomine e revoche dei difensori e delle elezioni di domicilio. *Marzia Paolucci*

ITALIA OGGI

Un tema molto delicato per nulla sviscerato nella riforma del processo amministrativo

Doppio accesso per i magistrati

La funzione di giudice separata dalla consulenza statale

di Gabriella De Michele - Consigliere di stato

Qualche voce critica comincia a levarsi in rapporto alla riforma del processo amministrativo, delegata al governo dall'art. 44, comma 4, della legge n. 69 del 18 giugno 2009: si è parlato di delega «in bianco», di non prevista intermediazione dell'Organo di Autogoverno e, soprattutto, di omessa assegnazione di nuove risorse, indispensabili per accrescere l'efficienza di un settore, già «spremuta fino all'osso» nell'attuale quadro organizzativo. Appare singolare, tuttavia, il silenzio dei più esperti operatori del settore sull'omissione più grave, ovvero sulla elusione di quanto prescritto dall'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (sostitutivo dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186), in tema di «unicità di accesso e di carriera», quale principio da perseguire proprio nell'ottica di un previsto «riordino della Giustizia Amministrativa». Sembra sia stato dimenticato come dopo l'emanazione della legge 21 luglio 2000, n. 205 – contenente importanti profili di riforma del processo amministrativo – fosse stato emanato il decreto legge n. 179 del 18 maggio 2001, che attribuiva alla Magistratura amministrativa un primo indispensabile potenziamento sul piano organico e strutturale, in base ad esigenze rese più pressanti dalle nuove norme processuali, all'epoca appena introdotte. Il citato decreto legge venne poi lasciato decadere, ma proprio perchè il Governo allora in carica ritenne opportuno avviare una riforma più ampia – previa concertazione con la categoria interessata – senza tralasciare il tema più delicato da affrontare: quello dell'unificazione dei ruoli del personale della Magistratura interessata, unificazione resa difficile dalla diversa origine storica e dalla diversa collocazione costituzionale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Quanto sopra, a seguito dell'originario ruolo del Giudice Amministrativo come Giudice «nella» Amministrazione, ovvero – secondo l'intuizione di Silvio Spaventa, consigliere di stato e senatore, alla fine del secolo XIX – come giudice chiamato non solo a valutare, ma a promuovere la legalità dell'azione amministrativa nella sua interezza, dalla fase di predisposizione di norme vincolanti per l'Amministrazione alla formazione dell'atto, su cui il medesimo Giudice potrà essere chiamato a pronunciarsi: una pronuncia, quella giurisdizionale, che lo stesso Spaventa, nel contesto sopra indicato, definiva espressione di «ius inspectionis dell'Amministrazione su se medesima». Con l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, decentrati sul territorio e privi di funzioni consultive, risultò evidente la diversità di tali giudici rispetto al Giudice-consulente del Governo, centralizzato a Roma; in particolare la conservazione di un concorso esterno, per l'accesso di diretto al Consiglio di Stato - con presupposti di partecipazione e prove di esame non dissimili da quelle previste per il nuovo concorso di accesso al Tar - assunse un significato di conservazione della vecchia identità del Consiglio di Stato stesso (una identità che aveva ed ha, come corollario, la prestazione di consulenze al governo anche in via extra-istituzionale: non a caso uno studioso come Sabino Cassese definì il Consiglio di Stato «pepiniere

des grand commis»). Se questa è la «radice» delle diversificate modalità di ingresso nei ruoli della magistratura amministrativa, tuttavia, i valori costituzionali sulla giurisdizione avrebbero imposto che distinti concorsi di primo accesso distinguessero non la Magistratura di primo grado da quella di appello, ma la funzione dei consulenti da quella dei giudici.

Non va dimenticato come sia stato ritenuto, a livello comunitario, che il Giudice amministrativo del Granducato del Lussemburgo non potesse esprimersi sulla legittimità di un regolamento, dopo avere emesso – come avviene nel nostro Paese – un parere per la relativa emanazione (Corte Europea dei diritti dell'uomo, causa Procola contro Lussemburgo, 28.9.1995, serie A, n. 326); allo stesso principio di terzietà – peraltro formalmente ribadito dall'art. 111 della Costituzione italiana – si ispira la pronuncia in data 6 maggio 2003 della medesima Corte Europea nella questione Kleyn ed altri contro Paesi Bassi (ricorsi 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99), essendo stato in tal caso escluso il contrasto con i principi comunitari, ma con esplicito riferimento alle garanzie – assenti in Italia – del sistema di Giustizia Amministrativa olandese, per evitare commistioni tra le funzioni di cui trattasi. Risulta necessaria ed urgente, in tale contesto, una riforma che superi la tendenza del nostro sistema legislativo ad ignorare i principi costituzionali e comunitari sopra ricordati, con sostanziale assorbimento dell'Organo di vertice della Giustizia amministrativa nell'Esecutivo: basta citare al riguardo l'art. 2 del dlgs 5 dicembre 2003, n. 343, in applicazione del quale, nel mese di settembre 2009, è stato nominato presidente di sezione del Consiglio di Stato l'attuale ministro degli esteri Franco Frattini, consigliere di Stato da tempo fuori ruolo per importanti mandati elettorali ed esponente di spicco di una ben precisa parte politica. È ancora possibile una riforma in nome dell'efficienza, ma non anche della terzietà del giudice?